



# PROVINCIA DI CHIETI

*SETTORE III*  
*Viabilità e Trasporti*  
*Unità Operativa Autoscuole*

## **REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE  
N. 28/6 IN DATA 18/05/2000

**TITOLO I**  
**PREMESSE**

**ART. 1**

**FONTI NORMATIVE**

1. Ai sensi della Legge 8/8/1991 n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province.

2. L'attività degli Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (d'ora in poi semplicemente "Agenzie") è regolata, oltre che dalla Legge sopraindicata, dalla Legge 4.1.1994 n.11, dal Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992, così come modificato dal D.Lgs. 10/9/1993 n. 360, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché dai decreti ministeriali di attuazione della Legge 264/1991 e dal presente Regolamento.

**ART. 2**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1 Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato, quali:

a) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni e integrazioni;

b) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni;

c) Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale;

d) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni;

e) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti;

f) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

2. Nell'ambito dei compiti indicati al comma 1, sono ricompresi, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 11 del 4.1.1994, il rilascio di certificazioni per conto terzi e gli adempimenti connessi, se previsti alla data del 5.9.1991 nella licenza rilasciata dal Questore per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della Legge 264/1991, nonché, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole.

4. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge 264/1991.

5. Resta di esclusiva competenza delle autoscuole l'attività di cui al n. 1 della tabella 3 allegata alla legge n. 870/1986 (adempimenti connessi all'effettuazione dell'esame per i conducenti di veicoli, incluso il foglio rosa).

## **TITOLO II** **AUTORIZZAZIONI**

### **ART. 3** **AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dal Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti a favore del richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano, o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15/12/1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/1991;
- g) disponga di adeguata capacità finanziaria e di locali idonei;

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2 e il requisito dell'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.

4. L'autorizzazione deve essere permanentemente affissa, in modo ben visibile, nei locali sede dello Studio di Consulenza.

### **ART. 4** **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione, redatta in carta legale, rivolta alla Provincia di Chieti - Settore Viabilità e Trasporti, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare;
- b) esatta denominazione e ubicazione della sede dell'attività;

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di cittadinanza;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di stato di famiglia e residenza;
- d) certificato della Camera di Commercio competente attestante la vigenza della ditta, l'indicazione della persona o delle persone munite di poteri (in caso di società commerciale), l'inesistenza di stati di fallimento o di procedure concorsuali equivalenti, nonché l'assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/1991 in originale o in copia conforme;
- f) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di azienda o istituto di credito o di società finanziaria, con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi. L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a £. 100.000.000, effettuato secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato n.1). In caso di società l'attestazione suddetta deve essere riferita a tale entità giuridica. In alternativa detta capacità finanziaria potrà essere attestata con apposita polizza fidejussoria rilasciata da un Istituto bancario o assicurativo.
- g) certificazione attestante l'idoneità dei locali (D.M. 9.11.92);
- h) certificato del Casellario giudiziario attestante l'inesistenza di condanne e di procedimenti penali in corso per i delitti di cui alla let.c), comma 1. dell'art. 3;
- i) certificato della CCIAA contenente la dicitura antimafia, o comunicazione prefettizia ex art. 3, comma 2, DPR 252/98;

3. In alternativa ai certificati di cui ai punti a), b), c), h), i) del comma 2. può essere effettuata l'autocertificazione ai sensi della Legge 15/1968.

4. Resta salva la facoltà per la Provincia di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo di cui al comma precedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, e l'autorizzazione eventualmente conseguita verrà immediatamente revocata.

6. La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda di autorizzazione. Qualora per documentati e giustificati motivi l'interessato non possa produrne parte, la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia entro i successivi trenta giorni, pena l'archiviazione della pratica: nel frattempo l'istruttoria della pratica resta sospesa.

7. Nel caso di Società i certificati di cittadinanza, nascita, stato di famiglia-residenza, penale, antimafia e fallimentare devono essere presentati:

- a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di Società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

8. L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.

9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 264/91, nella misura fissata dal DM 26 aprile 1996 e successivi adeguamenti ed aggiornamenti.

10. Il requisito della capacità finanziaria dovrà essere comprovato annualmente, pena la revoca automatica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge n. 264/91.

11. Sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria le imprese individuali e le società autorizzate allo svolgimento dell'attività di consulenza alla data del 5 settembre 1991, come stabilito dal DM in data 09.11.1992.

## **ART. 5** **RESPONSABILITA'**

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale, ovvero, nel caso di società, sui soci in possesso dell'attestato professionale.

2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, l'impresa che esercita attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, può avvalersi di dipendenti e collaboratori nelle forme previste dalla vigente normativa per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso uffici pubblici.

3. I titolari che si avvalgono, per gli adempimenti di cui al comma precedente, di personale dipendente, sono tenuti a comunicare alla Provincia, per gli opportuni controlli, i relativi nominativi e il tipo di mansioni svolte.

4. E' fatto obbligo ai titolari degli Studi di Consulenza di comunicare alla Provincia immediatamente, e comunque entro 30 giorni, qualsiasi variazione relativa al personale di cui ai commi 2. e 3.

5. I titolari sono tenuti a restituire, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le tessere di riconoscimento dei dipendenti e collaboratori cessati dall'incarico.

## **ART. 6** **TRASFERIMENTO E TRASFORMAZIONI DELL'AGENZIA**

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di una nuova autorizzazione, in sostituzione di quella del dante causa: contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento da parte del richiedente. La prosecuzione dell'attività in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, è consentita nei medesimi locali anche in deroga alle norme attualmente in vigore.

2. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita sulla base di un'autorizzazione provvisoria, per il periodo massimo di anni due, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della citata Legge 264/1991.

3. La conversione dell'autorizzazione provvisoria in definitiva è comunque subordinata al possesso di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, a condizione che questo non comporti una modifica nella ragione sociale che richieda il rilascio di una nuova autorizzazione: viceversa si applica quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

5. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.

6. Delle variazioni riguardanti i soci, che non comportino il rilascio di una nuova autorizzazione, la Provincia prende atto con provvedimento del Dirigente del Settore.

7. Se la variazione riguarda l'unico socio in possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività di consulenza, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla Provincia.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da società a ditta individuale, il recesso o l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta, corredata della copia autentica della scrittura privata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione a condizione che il socio rimasto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

9. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata dal Dirigente del Settore una nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

10. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione riguardante i presupposti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata.

11. Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla riconsegna alla provincia, da parte del dante causa, dell'originale della precedente autorizzazione.

#### **ART. 7**

##### ***MUTAMENTO DENOMINAZIONE***

1. Se varia la sola denominazione, si procede su richiesta del titolare, corredata da copia dei certificati di variazione presso la CCIAA e/o Tribunale, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente del Settore.

#### **ART. 8**

##### ***RINUNCIA ALL 'AUTORIZZAZIONE***

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo comunica formale e incondizionata rinuncia dell'attività, restituendo il decreto di autorizzazione.

#### **ART. 9**

##### ***SOSPENSIONE ATTIVITA '***

1. L'attività può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi nell'arco di un triennio, previa comunicazione alla Provincia, che ne prende atto.

2. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre 5 giorni dalla ripresa stessa.

3. Qualora, trascorsi i sei mesi, cumulativamente conteggiati, l'attività non venga ripresa regolarmente, con provvedimento del Dirigente del Settore si dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione.

#### **ART. 10**

##### ***ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI***

1. Il disbrigo presso gli uffici pubblici delle incombenze relative alle pratiche di cui alla tabella A allegata alla legge 264/1991, è consentito al personale (titolare, dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione) delle agenzie, in possesso di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia a cura del Dirigente del Settore.

#### **ART. 11**

##### ***RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO***

1. Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, ai sensi della legge n. 241/1990, nomina il responsabile del procedimento per le pratiche di cui alla Legge 264/1991.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/90, il termine entro cui l'ufficio provvede alla conclusione del procedimento è di 45 giorni.

**TITOLO III**  
**PROGRAMMAZIONE**

**ART. 12**  
**PROGRAMMAZIONE**

1. Allo scopo di assicurare uno sviluppo ordinato del settore in rapporto con l'indice della motorizzazione, il numero di autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è stato fissato, su base provinciale, dal Ministero dei Trasporti con decreto 9/12/ 1992, nel rapporto tra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia e 2400.

2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire variazioni al variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia come risultanti da verifica quinquennale sulla base dei dati forniti dall'A.C.I.

3. Nel caso le agenzie programmate risultino minori rispetto alle imprese autorizzate, sarà comunque consentito il trasferimento inter vivos o mortis causa delle esistenti.

4. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate ai richiedenti, fissando come criterio di priorità la richiesta di apertura dell'agenzia in un Comune dove non ne preesistano altre.

5. In caso di più richieste di cui al comma 4. si rilasceranno le autorizzazioni secondo la data di presentazione della domanda: a tal fine farà fede il timbro postale.

**ART. 13**  
**DEFINIZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI**

1. Onde permettere un regolare funzionamento dell'attività di consulenza, per tutto il territorio provinciale è possibile il rilascio per uno stesso titolare, sia esso Ditta individuale o Società, di un massimo di tre autorizzazioni in Comuni diversi.

2. Per ogni autorizzazione è ammessa una unica e sola sede. Non sono, pertanto, ammessi sedi e recapiti diversi anche se del medesimo titolare.

3. Nella domanda il richiedente può indicare un solo Comune nel quale aprire lo Studio di Consulenza.

4. Nel caso in cui nella stessa domanda vengano indicati due o più Comuni, la richiesta verrà archiviata. Parimenti archiviata sarà la domanda nella quale il Comune dove aprire lo Studio di Consulenza è indicato in modo generico o indeterminato.

**ART. 14**  
**TRASFERIMENTO DELLA SEDE**

1. Il trasferimento della sede da un Comune all'altro verrà consentito nell'ambito del territorio provinciale, mediante rilascio di specifico nulla-osta da parte del Dirigente del Settore in locali aventi i requisiti previsti dall'art. 15.

2. Il suddetto trasferimento sarà possibile solo dopo che saranno decorsi cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione.

3. Il criterio di cui al punto 2. non si applica in caso di trasferimento dei locali nell'ambito dello stesso Comune.

4. Non è consentito ai titolari degli Studi di Consulenza trasferire la sede nei locali dell'ACI o di altri enti pubblici non economici.

**ART. 15**  
**LOCALI**

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta esclusivamente nei locali autorizzati. Non sono, pertanto, ammessi sedi o recapiti diversi anche se del medesimo titolare, privi di autorizzazione.

2. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Tali locali devono comprendere:

- a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio, aerato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
- b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

4. L'idoneità all'uso dei locali deve essere attestata da apposita certificazione di un tecnico abilitato che dovrà redigere anche la relativa pianta in scala.

5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, qualora lo studio di consulenza sia già in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma 4.

6. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali già autorizzati degli studi di consulenza che, alla data del 5/9/1991, esercitavano regolarmente attività di agenzia.

7. Nei locali sede degli Uffici dell'Automobil Club d'Italia (ACI) e degli automobil club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

8. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di consulenza disciplinata dal presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

9. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della Legge 8/8/1991, n. 264, trasferiscono la propria attività in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. Trasporti 9/11/1992 (G.U. 1/12/1992, n. 283), esclusa l'ipotesi in cui detto trasferimento sia dovuto a sfratto esecutivo.

## **TITOLO IV** **TENUTA DEI DOCUMENTI**

### **ART. 16** **REGISTRO GIORNALE**

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di indentificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del codice civile.

2. Esso è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

### **ART. 17** **RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA**

1. I soggetti che esercitano l'attività di cui al presente Regolamento quando, per ragioni d'ufficio i documenti di circolazione ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del

Codice della Strada, vengano ad essi consegnati per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti dell'8.2.92 che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio.

2. La data del rilascio, che può non essere coincidente con la data di affidamento dell'incarico, deve essere annotata sul registro giornale di cui all'art. 16;

3. I soggetti che esercitano l'attività di cui al presente Regolamento devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento previsto dal comma 1 dell'art. 92 del Codice della Strada.

#### **ART. 18**

##### ***TARIFFE***

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti.

2. In assenza del Decreto Ministeriale di cui al comma precedente, le tariffe sono libere.

3. Le tariffe praticate dall'Impresa di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse, in modo ben visibile, nei locali ove si svolge l'attività.

4. Le tariffe praticate devono essere preventivamente depositate presso la Provincia per la vidimazione.

#### **ART. 19**

##### ***ORARI DI APERTURA DELLE AGENZIE***

1 Le agenzie dovranno garantire un orario di apertura al pubblico di almeno sei ore giornaliere, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti anche nel pomeriggio.

2 L'orario di apertura ed ogni variazione dello stesso, nonché i periodi di chiusura per ferie devono essere preventivamente comunicati al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia .

### **TITOLO V**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ART. 20**

##### ***VIGILANZA***

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento è affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 8/8/1991, n. 264. Essa viene svolta dagli Agenti di Polizia Provinciale, anche dietro espressa richiesta del Settore Viabilità e Trasporti, e dagli addetti al Settore Viabilità e Trasporti, muniti di apposita tessera.

2. La vigilanza consiste in ispezioni presso le sedi delle agenzie e altri accertamenti diretti a controllare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

## **ART. 21** **SANZIONI**

1. Il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, anche su iniziativa dei Comuni, emana, nei sottoelencati casi, atto di diffida:

- a) variazioni sociali che non comportano il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne data la preventiva comunicazione alla Provincia;
- b) variazioni delle tariffe senza il preventivo deposito di copia delle stesse in Provincia per la prescritta vidimazione;
- c) errata tenuta o compilazione del registro di cui all'art. 6 della legge 264/91 e degli altri documenti obbligatori;
- d) affissione in modo non visibile o non leggibile dell'autorizzazione e delle tariffe nei locali dell'agenzia;
- e) avvalersi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della 264/91, di personale non in possesso dei requisiti richiesti, ovvero senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia.
- f) omessa comunicazione alla Provincia della cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 4 della legge 264/91; ovvero omessa restituzione alla Provincia delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 5 del Regolamento;
- g) variazione della denominazione senza averne data preventiva comunicazione alla Provincia;
- h) inosservanza delle norme generali e particolari fissate dalla Provincia e comunicate alle Agenzie;

2. Ove sia accertata una seconda irregolarità, il Dirigente applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni e l'autorizzazione è sospesa per un periodo di un mese.

3. Ove sia accertata una terza irregolarità, il Dirigente applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire cinque milioni e l'autorizzazione è sospesa per un periodo di tre mesi.

4. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al precedente art. 17 senza che esistano i presupposti previsti dall'articolo medesimo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge n.264/1991.

5. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

6. Le imprese che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 92 del Codice della Strada sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a quattrocentomila.

7. L'autorizzazione viene sospesa in presenza di gravi abusi secondo la seguente graduazione:

a) UN MESE per inosservanza delle tariffe vidimate dalla Provincia ed esposte nei locali, ovvero per mancata affissione nei locali dell'autorizzazione provinciale o delle tariffe vidimate dalla Provincia;

b) TRE MESI per trasferimento dell'attività in altri locali senza la preventiva autorizzazione della Provincia, ovvero modifiche agli stessi in difformità ai criteri di cui al D.M. 9.11.92, ovvero per l'esercizio della attività di consulenza in locali diversi da quelli autorizzati;

c) SEI MESI per svolgimento nei locali dell'agenzia di altra attività non prevista dalle leggi n. 264/91, n.11/94 e dal presente Regolamento, ovvero per ripetute ed ingiustificate chiusure della sede, ovvero per la mancanza del Registro-giornale o degli altri documenti obbligatori;

8. L'autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti previsti per il rilascio o nel caso contemplato dal comma 4, ovvero per variazioni o trasformazioni sociali che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione, senza avere fatto richiesta alla Provincia.

9. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, nell'arco di un triennio, vi siano ulteriori violazioni oltre quelle contemplate nei commi 3. e 7.

10. In caso di sospensione o di revoca si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duemilioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

11. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.

12. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del codice penale.

## **TITOLO VI** **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 22**

#### ***ATTIVITÀ DI CONSULENZA DA PARTE DELL'ACI***

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club costituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264 del 1991 e disciplinata dal presente Regolamento.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente, purché il soggetto designato quale titolare dell'ufficio stesso sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, ivi incluso il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della legge 264/91.

3. All'automobile club competente si applicano gli artt. 20 e 21 del presente Regolamento.

### **ART. 23**

#### ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

1. Le domande per l'apertura di nuovi Studi di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto presentate all'Amministrazione Provinciale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non vengono prese in considerazione e non costituiscono titolo di priorità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. Le Agenzie in possesso ancora di autorizzazioni provvisorie possono ottenere la autorizzazione definitiva previa presentazione dell'attestato di idoneità di cui all'art. 5 della legge 264/91. Tale regolarizzazione deve avvenire entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intenderà decaduta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 264/91, come modificata dalla legge n. 11/94.

3. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni già rilasciate di adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

4. La Provincia, anche su richiesta, promuove incontri e riunioni con la Motorizzazione Civile e con le altre Istituzioni pubbliche e sindacali interessate, per eventuali aggiornamenti legislativi della materia.

**ALLEGATO N.1**

**Art.4, punto f) : SCHEMA RELATIVO ALLA CAPACITA' FINANZIARIA**

Carta intestata

(dell'Azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi)

**ATTESTAZIONE**

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig.  
.....nella forma tecnica di  
.....un affidamento di lire.....(.....).  
.....li.....

Timbro dell'Istituto e Firma.....

\*\*\*\*\*

## *INDICE*

### **TITOLO I**

#### **PREMESSE**

Art. 1 - Fonti normative	pag.	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	pag.	2

### **TITOLO II**

#### **AUTORIZZAZIONI**

Art. 3 - Autorizzazione	pag.	3
Art. 4 - Domanda di autorizzazione	pag.	3
Art. 5 - Responsabilità	pag.	5
Art. 6 - Trasferimento e trasformazione dell'agenzia	pag.	5
Art. 7 - Mutamento denominazione	pag.	6
Art. 8 - Rinuncia dell'autorizzazione	pag.	6
Art. 9 - Sospensione attività	pag.	6
Art. 10 - Accesso agli Uffici Pubblici	pag.	6

### **TITOLO III**

#### **PROGRAMMAZIONE**

Art. 11 – Responsabile del Procedimento	pag.	6
Art. 12 - Programmazione	pag.	7
Art. 13 – Definizione del numero massimo di autorizzazioni	pag.	7
Art. 14 - Trasferimento della sede	pag.	7
Art. 15- Locali	pag.	7

### **TITOLO IV**

#### **TENUTA DEI DOCUMENTI**

Art. 16 – Registro giornale	pag.	8
Art. 17 – Ricevuta di consegna del documento di circolazione	pag.	8
Art. 18 - Tariffe	pag.	9
Art. 19 – Orari di apertura delle agenzie	pag.	9

### **TITOLO V**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 20 - Vigilanza	pag.	9
Art. 21 - Sanzioni	pag.	10

### **TITOLO VI**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 22 - Attività di consulenza da parte degli Enti pubblici non economici	pag.	11
Art. 23 – Norme transitorie e finali	pag.	11

### **ALLEGATO N.1**

Schema relativo alla capacità finanziaria (art. 4, comma 2. punto f)	pag.	12
--	------	----